Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 (dell'11 dicembre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 26 novembre 2019 n. 7725R della Commissione economia e lavoro,

decreta:

- **Art. 1** Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 13 milioni di franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023.
- **Art. 2** Il credito di cui all'art. 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:
- a) progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni funzionali:
- b) progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023, considerando in particolare l'obiettivo «Regioni periferiche»;
- c) manutenzione di impianti di risalita invernali minori per le stagioni invernali dal 2021/22 al 2024/25 (Impianti Sciistici Alpe di Neggia, Sci Club Lavizzara/Mogno, Sport Club Pizzo Castello/Piano di Peccia, Sciovia Luina SA, Sci Club Prato Leventina, Bedrina Sport SA Dalpe, Impianti Cioss Prato, Sci Club Monte Lema/Sciovia Bedea-Novaggio).¹
- **Art. 3** Il progetti di cui all'art. 2 lett. a) e lett. c) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo in linea con quanto previsto dalla convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.²
- ²Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2020-2023, 1'500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo cantonale per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett a). Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all'art. 2 lett. a) del presente decreto, possono essere attribuiti ulteriori 500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo a favore di progetti nelle proprie regioni periferiche.
- ^{2bis}II Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimo di complessivi 226'000 franchi per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. c).³
- ³Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo.
- ⁴Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull'utilizzo della dotazione finanziaria nell'ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2020-2023 con il Cantone Ticino.
- **Art. 4** ¹Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023 di cui all'art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:
- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) a fondo perso.
- ²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:
- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;

¹ Lett. introdotta dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.

² Cpv. modificato dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.

³ Cpv. introdotto dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.

- b) il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell'importo computabile;
- c) per l'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.
- ³Per la concessione di sussidi è richiesta l'elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
- ⁴Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio.
- 5II Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all'art. 2 lett. b).
- ⁶Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.
- ⁷Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
- **Art. 5** Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.
- Art. 6 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.⁴ ²Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Pubblicato nel BU 2020, 52.

2

⁴ Entrata in vigore: 21 febbraio 2020 - BU 2020, 52.